

STATUTO

Approvato il 10 dicembre 2019

INDICE

1.	GENERALITA	•••••	hag. 1
2.	SEDE LEGALE		pag. 1
3.	FINALITA' ASSOCIATIVE		pag. 1
4.	ASSOCIATI a) Requisiti b) Acquisto della qualifica di associato odinario c) Diritti e obblighi dell'associato d) Perdita della qualifica di associato		pag. 1
5.	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE		pag. 3
6.	L'ASSEMBLEA a) Compiti dell'Assemblea b) Partecipazione all'Assemblea c) Convocazione all'Assemblea d) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea		pag. 3
7.	IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE		pag. 4
8.	IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE a) Compiti del Consiglio d'Amministrazione b) Composizione del Consiglio d'Amministrazione c) Attività del Consiglio d'Amministrazione		pag. 4
9.	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE		pag. 6
10.	LA CORTE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE d) Compiti della Corte c) Composizione della Corte b) Attività della Corte a) Segretariato della Corte		pag. 6
11.	PATRIMONIO E MEZZI		pag. 7
12.	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE E BILANCIO ECONOMICO D'ESERCIZIO		pag. 7
13.	DIREZIONE – SEGRETERIA		pag. 7
14.	CONTROVERSIE		pag. 8
15.	DURATA		Pag. 8

1. GENERALITA'

- 1.1 Il presente Statuto disciplina l'Associazione CURIA MERCATORUM (in seguito l' "Associazione"), organismo promosso per la realizzazione in forma associata di funzioni attribuite alle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 29.12.1993, n. 580 e ss.mm.ii., nonché da altre disposizioni di legge o regolamentari.
- 1.2 Per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge applicabili.

2. SEDE LEGALE

2.1 L'Associazione ha sede legale presso la sede legale della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti. Possono essere costituite altre sedi operative presso Camere di Commercio aderenti, ovvero altri enti associati su autorizzazione del Consiglio di amministrazione, ma con oneri a carico degli associati ospitanti.

3. FINALITA' ASSOCIATIVE

- 3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali delle Camere di Commercio associate:
- i) promuovere il ricorso all'arbitrato ed alle tecniche, cosiddette ADR, di prevenzione e risoluzione delle controversie alternative al ricorso alla giustizia ordinaria;
- ii) fornire, secondo criteri di economicità, servizi di Conciliazione/Mediazione/Arbitrato, nel rispetto delle procedure adottate con apposito Regolamento;
- iii) svolgere, anche in via diretta, attività formativa in materia di mediazione ed arbitrato ed in generale su tutte le tematiche finalizzate alla risoluzione delle controversie alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria;
- iv) svolgere, per conto delle Camere di Commercio associate, nonché con quelle non associate, con le quali saranno stipulate apposite convenzioni, le funzioni in forma associata inerenti la gestione delle crisi di impresa o da sovra indebitamento, attribuite alle stesse dalla legge o da altre fonti regolamentari, nelle forme e modalità che saranno definite dalle convenzioni citate;
- v) svolgere altre funzioni di supporto alle Camere di Commercio e loro organismi per le altre funzioni ad esse affidate dall'art. 2 della L. 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii. e da altre fonti legislative e regolamentari.
- 3.2 L'Associazione potrà svolgere tutte le azioni opportune e necessarie per il conseguimento delle proprie finalità, comprese le prestazioni di servizi agli associati e a terzi; essa potrà, in particolare:
- i) intrattenere rapporti con enti pubblici e privati ed assumere partecipazioni ed interessenze in altri organismi associativi o societari, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- ii) avvalersi della collaborazione tecnica e della consulenza di esperti per il raggiungimento delle finalità associative.

4. ASSOCIATI

a) Requisiti

4.1 Possono acquistare la qualifica di associato tutti i soggetti, non persone fisiche, pubblici o privati, italiani o stranieri, (quali Camere di Commercio ed altri Enti pubblici locali, Associazioni di

categoria, Ordini e Collegi professionali o loro Associazioni, ecc.) che, secondo le valutazioni del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla forma assunta, senza perseguire fini di lucro ed in base alla propria attività istituzionale ed a quella dei propri rappresentati, condividano inequivocabilmente le finalità di cui al precedente art. 3.

- 4.2 Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che ne facciano richiesta, sono associati di diritto con la qualifica di associato promotore.
- 4.3 I soggetti diversi da quelli indicati al punto 4.2, potranno assumere la qualifica di associato ordinario.

b) Acquisto della qualifica di associato ordinario

4.4 L'ammissione dell'associato è deliberata, su richiesta scritta dell'interessato, dal Consiglio d'Amministrazione, previa verifica dei presupposti sopra evidenziati e dell'avvenuto versamento a favore dell'Associazione di una quota d'ingresso pari a € 1.000,00 (mille).

Le quote d'ingresso concorrono alla costituzione del Fondo di Dotazione dell'Associazione.

L'Associazione tiene ed aggiorna il libro degli associati; ogni associato ha diritto di esaminare il predetto libro e di ottenere degli estratti a proprie spese.

c) Diritti e obblighi dell'associato

- 4.5 Ogni associato gode dei diritti e deve rispettare gli obblighi previsti dal presente Statuto e dalla legge.
- 4.6 E' comunque dovere dell'associato quello di attivarsi fattivamente per la massima realizzazione delle finalità dell'Associazione.
- 4.7 Gli Associati, su richiesta del Consiglio d'Amministrazione, possono mettere a disposizione dell'Associazione, in forma adeguata alle necessità, personale, locali e materiale al fine di costituire presso la propria sede un ufficio distaccato dell'Associazione.
- 4.8 Gli Associati promotori sono tenuti a versare una quota annuale, nella misura determinata annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del Preventivo Economico presentato dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.9 Gli Associati, promotori e ordinari, potranno altresì essere tenuti al versamento di contributi straordinari determinati dall'Assemblea in relazione alle esigenze finanziarie relative all'attività programmata per l'esercizio di riferimento.
- 4.10 Previo accordo scritto con l'Associazione, gli Associati potranno utilizzare l'immagine ed il marchio dell'Associazione per singole iniziative autonomamente programmate e realizzate dagli stessi, purché dette iniziative abbiano finalità corrispondenti a quelle associative.

d) Perdita della qualifica di associato

- 4.11 La qualifica di associato si perde per recesso e per esclusione.
- 4.12 Il recesso va comunicato, con preavviso di almeno mesi 6 (sei) prima della scadenza dell'esercizio competente al Consiglio d'Amministrazione per iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ritorno; esso ha effetto dal 1° gennaio dell'esercizio successivo.
- 4.13 L'associato può essere escluso per violazione degli obblighi contenuti nel presente statuto o per altri gravi motivi, con deliberazione motivata del Consiglio d'Amministrazione.
- 4.14 In caso di recesso o di esclusione, non spetta all'associato receduto o escluso la restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo.

5. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 5.1 Sono organi dell'Associazione:
- i) l'Assemblea;
- ii) il Presidente;
- iii) il Consiglio d'Amministrazione;
- iv) l'Organo di controllo e revisione;
- v) il Direttore;
- vi) la Corte per la Risoluzione delle Controversie (di seguito la "Corte").

6. L'ASSEMBLEA

a) Compiti dell'Assemblea

- 6.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa ha competenza su tutte le materie che non siano di competenza degli altri organi dell'Associazione. In particolare, l'Assemblea:
- i) delibera sulle modifiche dello Statuto, fermo quanto previsto all'art. 6.9;
- ii) approva il bilancio economico di previsione e il bilancio economico d'esercizio;
- iii) fissa il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e nomina detti componenti, fermo quanto previsto all'art. 8.2;
- iv) nomina l'Organo di revisione, fermo quanto previsto all'art. 9.1;
- v) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- vi) delibera su ogni altro argomento a carattere straordinario relativo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, ferme le maggioranze previste, dovranno avere il voto favorevole di tutti gli associati promotori.

b) Partecipazione all'Assemblea

6.2 L'Assemblea è composta dagli associati in persona dei legali rappresentanti o loro delegati.

c) Convocazione all'Assemblea

- 6.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente:
- i) almeno due volte all'anno entro il 31 dicembre ed il 30 aprile in prima convocazione per l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio economico d'esercizio;
- ii) quando il Consiglio d'Amministrazione ne ravvisi la necessità;
- iii) quando vi sia richiesta motivata di almeno un quinto degli associati.
- 6.4 La convocazione deve comunque contenere l'ordine del giorno e l'indicazione delle maggioranze richieste per l'eventuale approvazione.
- 6.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato almeno otto giorni prima, con modalità telematiche, PEC o a mezzo lettera con raccomandata con ricevuta di ritorno.

d) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

6.6 L'Assemblea, sia in riunione ordinaria o straordinaria, è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno metà degli associati.

In seconda convocazione, che può essere fissata anche per lo stesso giorno purché con l'intervallo di almeno due ore, l'assemblea è valida con la presenza di almeno 1/3 degli associati.

6.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, residualmente, dal consigliere di amministrazione più anziano d'età.

6.8 Il Direttore dell'Associazione svolge funzioni di segretario dell'Assemblea.

In caso di assenza del Direttore, il Presidente dell'Assemblea sceglie il segretario fra i presenti.

- 6.9 L'Assemblea delibera:
- i) con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta degli Associati sulle modifiche al presente Statuto e dei 3/4 sullo scioglimento dell'Associazione;
- ii) a maggioranza semplice dei presenti sul bilancio economico di previsione e sul bilancio economico d'esercizio;
- iii) a maggioranza semplice dei presenti in tutti gli altri casi.
- 6.10 Ogni associato ha diritto a un voto, che può essere espresso anche da altri in forza di delega scritta, fermi i limiti di cui all'art. 2372 c.c. nei limiti della sua applicabilità.
- 6.11 Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

7. IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

7.1 Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei soci presenti.

Il medesimo Presidente non può essere eletto per più di tre volte.

Il Presidente verrà eletto fra i rappresentanti dei soci promotori a tal fine designati dagli stessi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e dirige l'Associazione nella conduzione ed il buon andamento degli affari associativi.

7.2 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, e dura in carica tre esercizi.

Il medesimo Vice Presidente può essere rieletto più volte.

Il Vice Presidente svolge, in caso di temporanea impossibilità del Presidente, le medesime funzioni ad esso attribuite.

In caso di impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni s'intendono delegate al membro più anziano del Consiglio d'Amministrazione, od ad altro membro delegato dal Consiglio d'Amministrazione.

8. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

a) Compiti del Consiglio d'Amministrazione

- 8.1 Il Consiglio d'Amministrazione ha il compito di:
- i) gestire l'Associazione nell'attuazione delle finalità statutarie secondo le direttive dell'Assemblea;
- ii) predisporre il bilancio economico di previsione ed il bilancio economico d'esercizio dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- iii) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- iv) nominare i componenti della Corte per la Risoluzione delle Controversie, sentito il parere vincolante dei rappresentati dei soci promotori, componenti del Consiglio;

v) nominare se necessario ulteriori commissioni per lo svolgimento di attività inerenti lo svolgimento di funzioni attribuite alle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto (ad es.: per la predisposizione di contratti tipo o vigilanza su clausole inique se non diversamente disposto).

b) Composizione del Consiglio Amministrazione

- 8.2 Il Consiglio d'Amministrazione, nominato dall'Assemblea, è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di consiglieri nel numero di 2 (due) o di 4 (quattro), di cui almeno la metà scelti fra nominativi designati dai Soci promotori.
- 8.3 Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi, fino ad approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio del triennio, e può essere riconfermato in tutto o in parte alla scadenza del mandato. Nella sua composizione potrà essere considerato il principio di parità di genere.
- 8.4 I consiglieri che, per qualsivoglia motivo, vengano a mancare, saranno sostituiti con il medesimo criterio di cui all'art. 8.2 e secondo le norme del Codice Civile. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.
- 8.5 Non può essere nominato consigliere l'interdetto, l'inabilitato, sottoposto a procedure di liquidazione giudiziale o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'incarico di consigliere è svolto a titolo gratuito.

- 8.6 Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
- 8.7 Il direttore dell'Associazione svolge funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 8.8 I Segretari Generali delle Camere di Commercio aderenti possono partecipare al Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive.

c) Attività del Consiglio d'Amministrazione

8.9 Il Consiglio d'Amministrazione determina le regole organizzative della propria attività, in particolare relative all'adozione delle delibere di competenza.

Inoltre approva i regolamenti necessari per svolgere le attività statutarie.

- Il Consiglio d'Amministrazione può delegare un suo componente per la realizzazione di una determinata attività, conferendogli i relativi poteri di rappresentanza.
- 8.10 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

In ogni caso:

- i) le deliberazioni possono essere adottate sia in sede di riunione del Consiglio d'Amministrazione che su consultazione scritta o con altro mezzo audio e/o video che garantisca il riconoscimento del componente collegato con tali mezzi e ne garantisca la chiara espressione anche in sede di votazione; in caso di riunione non collegiale la sede della riunione è quella ove si trovano il Presidente e il segretario;
- ii) le riunioni del Consiglio d'Amministrazione vengono indette esclusivamente dal Presidente su sua iniziativa o su iniziativa di almeno due consiglieri;
- iii) i consiglieri sono informati per iscritto (anche a mezzo PEO o PEC) con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi dell'oggetto di ogni delibera per la quale venga richiesta la loro espressione di voto;
- iv) l'espressione di voto in caso di consultazione scritta deve essere inviata via PEC al segretario del Consiglio d'Amministrazione;

v) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

9.1 L'Organo di controllo è costituito o in forma monocratica o con composizione collegiale, in base alla decisione assunta dall'Assemblea; in caso di composizione collegiale esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Esso è rieleggibile.

Le sue attribuzioni sono stabilite dalla normativa sulle società per azioni, per quanto compatibile.

Per l'elezione e i requisiti dei suoi componenti si fa espresso riferimento alle disposizioni per le società per azioni, mentre gli emolumenti sono stabiliti dall'Assemblea al momento dell'elezione.

L'organo, ove consentito dalla legge, svolge anche le funzioni di revisione legale dei conti.

All'interno dell'Organo deve essere assicurata la presenza dei componenti aventi i requisiti soggettivi previsti dalla legge, in particolare qualora costituito in forma collegiale.

10. LA CORTE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

a) Compiti della Corte

10.1 La Corte ha il compito di assicurare il raggiungimento delle finalità associative di cui ai punti i) e ii) dell'art. 3.1.

In particolare, la Corte:

- i) approva il Regolamento di Mediazione ed Arbitrato dell' associazione e le eventuali modifiche, previo parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione vincolante per la parte riguardante le tariffe; ne amministra le procedure, ove previsto;
- ii) designa, su richiesta, mediatori o arbitri in procedimenti non regolati dal Regolamento, come pure arbitratori, periti contrattuali, conciliatori;
- iii) svolge funzioni consultive e di proposta tecnico scientifica su richiesta del Consiglio d'Amministrazione per l'organizzazione di incontri e corsi di formazione ed aggiornamento in tema di tecniche di risoluzione delle controversie che l'Associazione decida di organizzare.

b) Composizione della Corte

- 10.2 La Corte è composta da 3 (tre) o 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra persone di provata esperienza in campo giuridico.
- 10.3 Ciascun membro della Corte dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.
- 10.4 I membri della Corte che, per qualsivoglia motivo, vengano a mancare saranno sostituiti con il medesimo criterio di cui all'art. 10.2.
- 10.5 La Corte elegge a maggioranza fra i suoi componenti il Presidente, il quale ha la responsabilità generale per l'attività della Corte.

c) Attività della Corte

10.6 La Corte determina autonomamente le regole organizzative della propria attività, in particolare quelle relative l'adozione delle delibere di competenza.

10.7 In ogni caso:

- i) le deliberazioni possono essere adottate sia in sede di riunione della Corte che su consultazione scritta;
- ii) l'espressione di voto, in caso di consultazione scritta, deve essere trasmessa per iscritto al Segretariato della Corte con ogni mezzo utile;
- iii) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice dei voti dei membri della Corte. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Corte;
- iv) i membri della Corte sono informati per iscritto (anche a mezzo fax o con modalità telematica) con ragionevole anticipo dell'oggetto di ogni delibera per la quale venga richiesta la loro espressione di voto;
- v) il Presidente della Corte, o su sua delega scritta qualsiasi altro membro della Corte, può adottare tutte le decisioni urgenti in nome della Corte, da sottoporre poi alla stessa per ratifica.

d) Segretariato della Corte

10.8 La segreteria dell'Associazione assolve le funzioni di Segretariato della Corte.

11. PATRIMONIO E MEZZI

11.1 Il patrimonio dell'Associazione è identificato in conformità alle norme del codice civile in materia di associazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel presente Statuto.

In particolare, è costituito dalle quote d'iscrizione, che confluiscono nel fondo di dotazione, dalle quote annuali dei soci promotori e da entrate di carattere commerciale, da contributi straordinari dei soci promotori e ordinari nonché da liberalità di privati o enti pubblici.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

- 11.2 Le Camere di Commercio, in quanto soci promotori ai sensi dell'art. 4.2 del presente statuto, assicurano la collaborazione e il supporto, i locali e quanto altro necessario per la gestione corrente dell'Associazione ed il funzionamento dei suoi organi, fermo restando quanto previsto all'art. 4 per quanto riguarda gli altri Associati.
- 11.3 Eventuali perdite di esercizio, se non riportate a nuovo, vengono ripianate secondo il deliberato dall'Assemblea.

12. BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE E BILANCIO ECONOMICO D'ESERCIZIO

- 12.1 Il bilancio economico di previsione e il bilancio economico d'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione e depositati presso la Segreteria dell'Associazione, per il controllo dei Revisori dei Conti, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.
- 12.2 L'anno sociale coincide con l'anno solare.

13. DIREZIONE - SEGRETERIA

13.1 Le Camere di Commercio associate ospitano presso le proprie sedi, od altri idonei locali da esse individuati, l'Associazione ed il suo ufficio di Segreteria garantendo tutti i mezzi necessari per il suo funzionamento, se non altrimenti sussistenti.

- 13.2 All' ufficio Segreteria organizzato dal Direttore spetta la gestione amministrativa dell'associazione ed ogni altro compito ad esso attribuito dai regolamenti dell'associazione relativi alla gestione delle attività.
- 13.3 L'ufficio di segreteria è diretto da persona, il Direttore, di comprovata capacità e competenza nelle materie di cui all'art. 3 dello statuto; è nominato, con funzioni di direttore, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito il parere dei rappresentati dei soci promotori componenti del Consiglio.

Al Direttore può essere affiancata una figura di Vice-Direttore, sempre nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

- 13.4 Il Direttore è responsabile del personale e dell'organizzazione. Esercita i poteri di spesa di funzionamento e di rappresentanza dell'Associazione, nell'ambito dell'attività ordinaria, e comunque nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.
- 13.5 Al Direttore sono affidati i poteri per la realizzazione di specifici progetti, nei limiti di cui al comma precedente.

14. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto sarà risolta, previo tentativo bonario di accordo, mediante ricorso a procedura arbitrale. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato (A.I.A.). La procedura arbitrale si intende rituale, con giudizio secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà presso la Camera di Commercio individuata dalle parti o, in caso di disaccordo, dal nominato Arbitro Unico.

15. DURATA

- 15.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
- 15.2 L'Associazione si scioglie:
- i) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- ii) per deliberazione dell'Assemblea.
- 15.3 In caso di scioglimento, l'attività dell'Associazione sarà proseguita dalle Camere di Commercio associate, con esclusivo diritto di utilizzo del marchio, e del patrimonio residuo, da ripartirsi tra le stesse in base alla percentuale storica di contribuzione.